




Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
Area Armi ed Esplosivi

557/PAS.50.225/E/04

Roma 7 maggio 2004

Oggetto: punzonatura delle armi presentate da privati da parte del Banco Nazionale di Prova. Quesito.



AI BANCO NAZIONALE DI PROVA
Via Mameli nr. 23
25063 Gardone V. T. (BS)

Con la nota avente protocollo n° 92/BAL-AG/pv, codesto Ente ha proposto il quesito in oggetto.

E' parere di questo Ufficio che la punzonatura di armi legalmente detenute da privati e quindi già presenti sul territorio dello Stato, al fine di renderle conformi ai requisiti imposti alle armi comuni da sparo dall'articolo 11 della legge 18 aprile 1975 nr. 110, sia una procedura non solo non in contrasto con il vigente ordinamento in materia, ma anzi sia da questo implicitamente prevista ed incoraggiata.

Lo spirito della citata legge è quello, infatti, di limitare quanto più possibile la circolazione di armi clandestine, e come tali sconosciute agli organi di Polizia, in possesso di privati.

Il cittadino che rinviene un'arma "clandestina", sapendo che essa potrà essere sanata e, quindi, successivamente regolarmente detenuta, ottempererà con maggior facilità all'obbligo di legge di consegnare l'arma all'Autorità di P.S.; se invece egli avesse la certezza che l'arma dovesse andare rottamata, potrebbe essere tentato dal continuare a tenerla occultata, rappresentando tale comportamento un grave rischio per la collettività.

Questo Ufficio, pertanto, ritiene che laddove il legislatore, all'articolo 11 comma 5 della norma citata, ha previsto la possibilità che il Banco Nazionale di Prova o una delle sue sezioni, provvedano ad apporre sulle armi gli elementi mancanti tra quelli previsti dal primo comma su richiesta motivata degli aventi diritto, abbia voluto estendere questa possibilità, già prevista per importatori e produttori da norme antecedenti, anche ai privati cittadini in possesso di armi per motivi diversi.



Ministero dell'Interno

In tali casi, ovviamente, il privato richiedente la prestazione da parte del Banco Nazionale di Prova, dovrà essere in grado di dimostrare, mediante attestazione dell'Autorità di P.S., che l'arma da egli presentata è legalmente posseduta (perché ad esempio acquistata da uno stabilimento militare o a seguito di rinvenimento con successiva assegnazione da parte della Questura o del competente Commissariato distaccato di P.S.).

Dovrà essere altresì provato che gli elementi previsti dalla richiamata norma, dei quali si richiede l'apposizione da parte del Banco Nazionale di Prova, siano assenti per mancanza originaria e non perché in passato dolosamente asportati.

La posizione sopra espressa è stata rappresentata, con recenti note, anche alle Questure, alle quali sono state date precise istruzioni per consentire la più agevole regolarizzazione delle armi rinvenute dai privati nei casi in cui sia stata esclusa la provenienza illecita delle stesse.

Sulla questione sono, inoltre, pubblicate risposte a quesiti di cittadini sul sito della Polizia di Stato, alla pagina www.poliziadistato.it.

Il Direttore Area Armi ed Esplosivi

ALIUÒ